
Rivalsa INPS su pensioni di invalidità civile e simili

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro 19 marzo 2013 che definisce “criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili”.

Si tratta dell’applicazione dell’art. 41 della legge 183 del 4 novembre 2010 che recita testualmente:

Art. 41. (Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)

1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata e' determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In poche parole, la legge in questione autorizza l’INPS, in quanto Ente erogatore, ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chi ha causato il danno permanente in relazione al quale è stata concessa una prestazione di invalidità civile.

Ovviamente la rivalsa può essere esercitata anche nei confronti dell’eventuale compagnia assicuratrice.

Il caso più frequente è quello di un incidente stradale a causa del quale un soggetto subisce danni permanenti al fisico per colpa di terzi.

Se questo soggetto inoltra domanda di riconoscimento di invalidità civile o di accompagnamento e l’INPS la concede, l’INPS può – o meglio – deve rivalersi sul soggetto che ha causato il danno o sulla sua compagnia di assicurazione.

Fin qui tutto chiaro!

Il bello, si fa per dire, è quando il Decreto entra nel merito con esempi concreti dai quali si rileva immediatamente l’ordine di grandezza delle cifre che l’INPS richiederà all’assicurazione.

Vediamo gli esempi concreti riportati in Gazzetta Ufficiale.

Nel seguito saranno introdotti degli esempi per spiegare il funzionamento della tariffa dell'azione di rivalsa.

Per semplicità si supponrà che l'azione di rivalsa sia successiva ad un incidente automobilistico e sia, pertanto, rivolta verso l'assicuratore dell'automobilista che ha provocato l'incidente.

Inoltre saranno presi come riferimento gli importi del 2011 per tutti gli esempi nel seguito esposti. Il calcolo dell'importo dell'azione di rivalsa è dato dal prodotto di tre fattori:

- 1. l'importo mensile della prestazione;*
- 2. il numero di mensilità in cui detta prestazione viene erogata nell'anno;*
- 3. il coefficiente della tariffa che è funzione della prestazione, del sesso e dell'età del beneficiario della stessa prestazione.*

Esempio n. 1

A seguito di un incidente automobilistico viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ad una donna di 49 anni di età divenuta invalida civile totale.

Rivalsa = 104.231,80 euro

Esempio n. 2

A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 71 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti.

Rivalsa = 93.970,08 euro

Esempio n.3

A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 52 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire sia l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti che la pensione.

Rivalsa = 239.593,11 euro

Esempio n. 4

A seguito di un incidente d'auto, un ragazzo di 15 anni viene riconosciuto invalido civile totale e gli viene assegnata l'indennità di accompagnamento.

Rivalsa = 177.985,64 euro

Esempio n. 5

A seguito di un incidente d'auto, una donna di 22 anni viene riconosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenza.

Rivalsa =144.782,56 euro

Esempio n. 6

A seguito di un incidente d'auto, una donna di 39 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire la pensione e l'indennità speciale spettante ai ciechi parziali.

Rivalsa =167.355,44 euro

Esempio n. 7

A seguito di un incidente d'auto una donna di 74 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità speciale prevista per i ciechi parziali.

Rivalsa = 24.297,42 euro

Esempio n. 8.

A seguito di un incidente d'auto una donna di 36 anni diventa sorda e le viene riconosciuto il diritto alla pensione.

Rivalsa = 122.604,21 euro

Esempio n. 9

Ad una bambina di 10 anni viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di comunicazione.

Rivalsa = 136.609,68 euro

Esempio n. 10

Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale, viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di frequenza.

Rivalsa = 34.200,58 euro

Come già detto, le cifre in gioco sono significative per cui, prima di inoltrare una qualsiasi domanda di pensione di invalidità civile, la prima cosa da valutare è se i danni permanenti che possono dare origine ad una pensione di invalidità siano connessi a colpa di terzi.

Ovviamente se il danneggiato non presenta domanda di riconoscimento dell'invalidità l'INPS non potrà rivalersi su nulla.

La valutazione da fare è se convenga percepire l'indennizzo dalla compagnia assicuratrice o da chi ha causato il danno oppure chiedere la pensione di invalidità civile e correre il rischio di una richiesta di rivalsa da parte dell'INPS che potrebbe assorbire in tutto o in parte il massimale assicurativo.

Consiglio, pertanto, di porre la massima attenzione prima di presentare una domanda di invalidità civile: chiedere sempre se le patologie o i danni permanenti sono stati causati per colpa di terzi.